



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/53 DEL 8.08.2019

Oggetto: Disposizioni di indirizzo politico amministrativo per l'affidamento con procedura ad evidenza pubblica dei servizi minimi di trasporto marittimo in continuità territoriale con l'isola dell'Asinara, linea Porto Torres – Isola dell'Asinara (Cala Reale) e v.v., ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 e s.m.i.

L'Assessore dei Trasporti ricorda che con la deliberazione n. 9/9 del 12.2.2013 recante "Disposizioni di indirizzo politico-amministrativo per l'affidamento con procedura concorsuale dei servizi di trasporto marittimo in continuità territoriale con l'isola dell'Asinara", la Giunta regionale ha dettato gli indirizzi per l'affidamento, in regime di oneri di servizio pubblico, del servizio di trasporto marittimo di collegamento tra l'Isola dell'Asinara e Porto Torres. L'attuale servizio di cabotaggio, aggiudicato con procedura di gara alla società Delcomar S.r.l. cesserà il 13 febbraio 2020. Si rende pertanto necessario, procedere ad una nuova aggiudicazione al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio sulla linea marittima in argomento.

L'Assessore prosegue evidenziando che l'isola dell'Asinara fa parte del Parco Nazionale dell'Asinara, costituisce Area Marina protetta, è classificata Sito di interesse Comunitario (SIC), e Zona di protezione Speciale (ZPS). Esplicita inoltre che nell'Isola pur in assenza di abitanti residenti stabilmente e continuativamente è peraltro presente personale appartenente ai vari Enti e Organismi che svolgono attività istituzionale, finalizzata alla protezione e alla tutela del territorio dell'Isola, oltre che delle persone che in essa si recano per motivi di studio, lavoro e turismo.

Attualmente i collegamenti tra l'Isola e la Sardegna sono garantiti sia in regime di libero mercato che in regime di oneri di servizio pubblico.

Tuttavia, continua l'Assessore, il libero mercato ha finora risposto solo parzialmente alle esigenze di continuità territoriale dell'Isola. Assicura, infatti, con partenza dal porto turistico di Stintino, un servizio sostanzialmente di trasporto passeggeri, di natura prettamente turistica e prevalentemente stagionale. Infatti, i collegamenti per le caratteristiche della relativa infrastruttura portuale di tipo diportistico, sono effettuati con mezzi nautici di limitata capacità, destinati al trasporto di passeggeri. Inoltre, essendo il servizio in parola effettuato in regime di libero mercato, non presenta le caratteristiche di regolarità, di continuità, di capacità di fornitura del servizio, oltre che di tariffazione e di frequenza dei collegamenti, tipiche del servizio pubblico.



Viceversa, il servizio pubblico di collegamento marittimo sulla linea Porto Torres-Isola dell'Asinara, soggetto a compensazione pubblica, in scadenza al 13 febbraio 2020, oltre ad assicurare il trasporto di passeggeri secondo i requisiti propri del servizio pubblico, assicura anche il trasporto di mezzi, attrezzature e merci necessarie sia per lo svolgimento delle attività istituzionali dei diversi soggetti, tra cui, a titolo esemplificativo, l'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del Territorio e l'Ambiente della Sardegna (FORESTAS), la Protezione civile, l'Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), l'Azienda tutela Salute Sardegna (ATS Sardegna), che sull'Isola svolgono attività di tutela del territorio e dell'ambiente, attraverso principalmente servizi di controllo, vigilanza, protezione civile e di monitoraggio ambientale, che per le esigenze delle attività degli operatori privati che nell'Isola operano prevalentemente in ambito turistico-ricreativo contribuendo allo sviluppo economico del territorio.

L'eventuale interruzione del servizio pubblico, successivamente alla citata scadenza a febbraio 2020, creerebbe, pertanto, grave nocumento alle sopra richiamate attività finalizzate allo sviluppo del Parco dell'Asinara.

L'Assessore fa notare, al riguardo, la necessità di assicurare che nell'isola dell'Asinara vengano garantite con continuità le forniture fondamentali, in uno con il trasporto di mezzi, attrezzature e/o scorte necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali a salvaguardia dell'ambiente, della fauna locale e delle persone che si recano nell'Isola. Per le sue caratteristiche, come sopra evidenziate, infatti, l'offerta di trasporto privata non consente neppure l'esecuzione delle attività connesse alla gestione del processo idrico e fognario, alla gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti sull'Isola, e soprattutto non consente l'efficace svolgimento delle attività connesse alla protezione civile e antincendio che utilizzano obbligatoriamente veicoli di piccole, medie e grandi dimensioni.

Quanto sopraddetto, l'Assessore ritiene non ipotizzabile lasciare alle sole forze di libero mercato il servizio di collegamento in argomento perché ciò determinerebbe l'impossibilità di perseguire il primario interesse pubblico costituito dalla tutela del territorio e dell'ambiente dell'isola dell'Asinara. Il servizio in libero mercato, non adeguato alle esigenze di continuità territoriale sulla linea da Stintino e, di fatto, assente sulla linea da Porto Torres, non è infatti in grado di soddisfare le esigenze di trasporto sopra descritte, con particolare riferimento alla necessità di assicurare per tutto l'anno



collegamenti certi e regolari per il trasporto, oltre che di passeggeri, di mezzi, attrezzature e/o scorte necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali a salvaguardia dell'ambiente e delle persone che si recano e/o si trovano nell'Isola per motivi di lavoro, studio e di turismo.

È, pertanto, di tutta evidenza la necessità di garantire sulla tratta in argomento anche per il futuro la continuità del servizio pubblico di collegamento marittimo, al fine di assicurare servizi minimi, continui, adeguati, certi ed accessibili, di trasporto di persone merci e mezzi, per il perseguimento del primario interesse pubblico individuato nella tutela del territorio e dell'ambiente dell'Isola dell'Asinara, nel rispetto della normativa comunitaria e in particolare del Regolamento (CEE) n. 3577 del 1992 del Consiglio del 7 dicembre 1992.

L'Assessore richiama, quindi, la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, recante "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna" e s.m.i., e specificatamente l'articolo 7, comma 4, che disciplina, quali servizi pubblici rientranti nel sistema di servizi minimi di livello locale, i collegamenti marittimi di trasporto pubblico locale istituiti fra la Sardegna e le sue isole minori.

Ricorda, inoltre, la legge regionale 12 ottobre 2012, n. 18, recante "Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima e modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977", che, tra l'altro, disciplina, agli articoli 1, e 3, la continuità territoriale marittima ed i servizi di cabotaggio aventi preminente interesse regionale e l'imposizione di obblighi di servizio pubblico volti a garantire la continuità territoriale marittima che tengono conto delle esigenze di servizio accertate, con riferimento ai porti che sono serviti, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste ed all'equipaggio della nave e individua all'articolo 4, comma 1, lett. c, fra i servizi marittimi di preminente interesse regionale anche i servizi di collegamento di passeggeri e merci con le isole minori della Sardegna, tra le quali l'Asinara.

Al riguardo richiama la normativa comunitaria in materia, in particolare il sopracitato Reg.to (CEE) n. 3577/1992 che all'articolo 4 stabilisce che gli stati membri possono imporre oneri di servizio pubblico e concludere contratti di servizio nel rispetto del principio di non discriminazione nei confronti di tutti gli armatori comunitari, in tutti i casi in cui le regole del libero mercato non consentano di garantire il diritto costituzionalmente protetto alla libertà di movimento e quindi le legittime istanze sociali di continuità territoriale. Il medesimo regolamento n. 3577/1992 prevede, altresì, che con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico si stabilisca quali porti devono essere serviti, la regolarità, continuità, frequenza, capacità di fornitura del servizio, tariffe ed equipaggio della nave.



La Comunicazione della Commissione Europea COM(2014) 232 final del 22 aprile 2014, sull'interpretazione del citato Reg.to (CEE) n. 3577/1992 del Consiglio, dispone, inoltre, che gli Stati membri possono imporre obblighi di servizio pubblico e concludere contratti di servizio pubblico solo se hanno appurato, per ognuna delle rotte interessate, che i servizi di trasporto regolare risulterebbero inadeguati, cioè non sarebbero prestati nella misura o alle condizioni definite appropriate dalle autorità pubbliche, qualora la loro fornitura fosse lasciata alle sole forze di mercato. Prevede, inoltre, che nell'imporre obblighi di servizio pubblico (attraverso la stipula di contratti di servizio pubblico) devono essere rispettate le norme vigenti in materia di appalti pubblici e che, in base all'esperienza della Commissione europea, i contratti di servizio pubblico aggiudicati in applicazione dell'art. 4 del Regolamento sono costituiti per la maggior parte da concessioni di servizi. L'Assessore riferisce, quindi, che, ai fini della più ampia collaborazione tra le Amministrazioni interessate e per rendere maggiormente aderente ai bisogni locali il collegamento marittimo in oggetto, l'Assessorato dei Trasporti, ha promosso un confronto il 15 aprile 2019, a cui hanno partecipato il sindaco del Comune di Porto Torres, il Direttore generale dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (Foresta) e il Commissario superiore Forestale del Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale di Sassari.

Ricorda, inoltre, che l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), è recentemente intervenuta in materia di cabotaggio marittimo con la delibera n. 22/2019 del 13.3.2019, recante "Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 4/2016 e ampliato nell'oggetto dalla delibera n. 124/2017. Approvazione dell'atto di regolazione recante "Misure regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e degli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni".

La suddetta delibera, in coerenza con quanto prevede al paragrafo 2.1 la sopra richiamata Comunicazione del 2014, ha disposto alla misura 2 dell'Allegato A, che, prima di procedere all'affidamento di un contratto di servizio, sia effettuata una verifica del mercato, volta ad appurare la sussistenza di un interesse economico totale o parziale degli operatori alla fornitura del servizio in assenza di compensazione e in libero mercato.

L'Assessore prosegue, rammentando, altresì, che quando sono previste compensazioni per obblighi e contratti di servizio pubblico, l'erogazione di tali compensazioni deve essere effettuata in



conformità alle disposizioni in materia di aiuti di Stato, così come interpretate dalla Corte di giustizia, e conformemente alle norme contenute nel pacchetto di strumenti approvato dalla Commissione che disciplina gli aiuti di Stato per la prestazione di servizi di interesse economico generale (SIEG).

Riferisce, ancora, che la Commissione Europea - nelle Linee Guida sull'applicazione al trasporto marittimo delle regole del Trattato CE contenute nella citata Comunicazione COM(2014) 232 final del 22 aprile 2014 e nella Decisione del 28 novembre 2005 riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (OSP) - ha affermato la compatibilità degli aiuti di stato sotto forma di compensazione di OSP quando siano concessi a seguito di procedimento ad evidenza pubblica, per il collegamento di isole con traffico annuale medio non superiore a 300.000 passeggeri nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del servizio, come nel caso del collegamento con l'isola dell'Asinara.

Nel ribadire l'essenzialità del servizio in argomento, l'Assessore, rappresenta la necessità che la procedura per l'affidamento, sia preceduta da una verifica di mercato con la quale venga accertato, l'interesse delle compagnie di navigazione comunitarie allo svolgimento dei servizi alle condizioni stabilite dall'Amministrazione e in assenza di compensazione economica. Solo nel caso di fallimento del mercato si potrà procedere alla procedura ad evidenza pubblica per l'imposizione di oneri di servizio pubblico con quantificazione della compensazione finanziaria garantita dal Bilancio regionale.

Quanto sopra detto, l'Assessore dei Trasporti ritiene, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, di dover proporre l'adozione di indirizzi sia relativamente alla verifica di mercato come sopra descritta, sia, nel caso di esito negativo, anche parziale, della stessa, per la predisposizione del necessario bando di gara che dovrà garantire un regolare servizio di collegamento marittimo con l'isola dell'Asinara, assicurando il perseguimento del primario interesse pubblico individuato nella tutela del territorio e dell'ambiente dell'isola dell'Asinara, in base al principio di ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'entità dei servizi messi a gara e delle risorse economiche a disposizione.

L'Assessore, anche tenuto conto dei dati storici di traffico sulla linea, propone, quindi, le principali condizioni minime da applicare all'esercizio del collegamento Porto Torres – Isola dell'Asinara (Cala Reale): 3 coppie di corse giornaliere (andata e ritorno) nel periodo estivo, 2 coppie di corse per 3 volte alla settimana negli altri periodi dell'anno, assicurate mediante un traghetto in grado di



trasportare passeggeri, merci e merci pericolose, tra il porto commerciale di Porto Torres e il molo di Cala Reale sull'Isola, in un tempo non superiore a settantacinque minuti, fatte salve le avverse condizioni meteorologiche.

Sottolinea che, per quanto riguarda i criteri che debbono determinare l'aggiudicazione del servizio, sul bando di gara, dovranno, tra l'altro, essere specificate in modo dettagliato ed inequivocabile tutte le caratteristiche tecnico-costruttive delle unità navali da impiegare con particolare riguardo alla capacità di trasporto in sicurezza di mezzi e passeggeri nonché agli aspetti relativi al comfort e alla qualità del servizio in generale; alla spesa derivante dalla eventuale compensazione, conseguente alla procedura ad evidenza pubblica in caso di esito negativo dell'indagine di mercato, si farà fronte a valere sullo stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei Trasporti per gli anni di vigenza del contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva del servizio.

Tutto ciò premesso, l'Assessore dei Trasporti propone alla Giunta regionale le seguenti direttive generali:

1. procedere alla preliminare verifica di mercato, e solo nel caso di esito negativo anche parziale, avviare una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo di persone, veicoli, merci e merci pericolose per la tratta Porto Torres – Isola dell'Asinara (Cala Reale) e viceversa;
2. adottare, in tale ultimo caso, quale criterio di aggiudicazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare riferimento alla qualità del servizio, all'articolazione tariffaria, al numero delle corse, e alla qualità del naviglio offerto;
3. gli obblighi di servizio pubblico relativi alla frequenza dei collegamenti dovranno essere almeno pari a quelli esistenti, compatibilmente con le risorse previste dal Bilancio regionale;
4. il bando, oltre a prevedere tutti i requisiti di legge per la partecipazione alle gare e fermo restando quanto disposto al precedente punto 1, dovrà contenere indicazioni in merito:
 - a) alla frequenza e al livello dei servizi, anche in relazione alle esigenze del pendolarismo lavorativo connesso alle attività dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del Territorio e l'Ambiente della Sardegna (FORESTAS), della Protezione civile, dell'Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna, del Corpo Forestale e di Vigilanza



- Ambientale, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), dell'Azienda tutela Salute Sardegna (ATS Sardegna) e degli altri soggetti che operano sull'Isola, nonché delle necessità di approvvigionamento di materiali e mezzi sull'Isola;
- b) alle tariffe da applicare sulla tratta, verificando la possibilità eventuale di tariffe differenziate per coloro che si recano nell'Isola per ragioni non turistiche;
 - c) alla tutela e alla garanzia delle pari opportunità durante il trasporto delle persone con ridotta capacità motoria alle quali dovrà essere garantita la totale integrazione con tutti i servizi destinati ai passeggeri;
 - d) alla carta dei servizi del vettore, sia per i servizi di bordo che per quelli di terra;
 - e) all'adozione di criteri premiali relativi alle caratteristiche tecnico costruttive delle unità navali impiegate, specificatamente alla capacità di trasporto in sicurezza dei passeggeri e dei mezzi, alla qualità e al comfort delle unità navali, all'età delle navi minime richieste;
5. la durata dell'affidamento del servizio di collegamento marittimo in oggetto è stabilita in sei anni;
6. la Direzione generale dell'Assessorato dei Trasporti per il tramite del Servizio della continuità marittima e aerea, è incaricata di predisporre ed espletare le procedure necessarie per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo di persone, veicoli, merci e merci pericolose per la tratta Porto Torres – Isola dell'Asinara (Cala Reale) e viceversa.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Trasporti

DELIBERA

di impartire, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, i seguenti indirizzi per l'avvio delle procedure necessarie all'affidamento del servizio di trasporto marittimo di persone, veicoli, merci e merci pericolose per la tratta Porto Torres – Isola dell'Asinara (Cala Reale) e viceversa:

- 1. procedere alla preliminare verifica di mercato, e solo nel caso di esito negativo anche parziale, avviare una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo di persone, veicoli, merci e merci pericolose per la tratta Porto Torres – Isola dell'Asinara (Cala Reale) e viceversa;
- 2. adottare, in tale ultimo caso, quale criterio di aggiudicazione, l'offerta economicamente più



- vantaggiosa, con particolare riferimento alla qualità del servizio, all'articolazione tariffaria, al numero delle corse, e alla qualità del naviglio offerto;
3. gli obblighi di servizio pubblico relativi alla frequenza dei collegamenti dovranno essere almeno pari a quelli esistenti, compatibilmente con le risorse previste dal Bilancio regionale;
 4. il bando, oltre a prevedere tutti i requisiti di legge per la partecipazione alle gare e fermo restando quanto disposto al precedente punto 1, dovrà contenere indicazioni in merito:
 - a) alla frequenza e al livello dei servizi, anche in relazione alle esigenze del pendolarismo lavorativo connesso alle attività dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del Territorio e l'Ambiente della Sardegna (FORESTAS), della Protezione civile, dell'Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), dell'Azienda tutela Salute Sardegna (ATS Sardegna) e degli altri soggetti che operano sull'Isola, nonché delle necessità di approvvigionamento di materiali e mezzi sull'Isola;
 - b) alle tariffe da applicare sulla tratta, verificando la possibilità eventuale di tariffe differenziate per coloro che si recano nell'Isola per ragioni non turistiche;
 - c) alla tutela e alla garanzia delle pari opportunità durante il trasporto delle persone con ridotta capacità motoria alle quali dovrà essere garantita la totale integrazione con tutti i servizi destinati ai passeggeri;
 - d) alla carta dei servizi del vettore, sia per i servizi di bordo che per quelli di terra;
 - e) all'adozione di criteri premiali relativi alle caratteristiche tecnico costruttive delle unità navali impiegate, specificatamente alla capacità di trasporto in sicurezza dei passeggeri e dei mezzi, alla qualità e al comfort delle unità navali, all'età delle navi minime richieste;
 5. la durata dell'affidamento del servizio di collegamento marittimo in oggetto è stabilita in sei anni;
 6. la Direzione generale dell'Assessorato dei Trasporti per il tramite del Servizio della continuità marittima e aerea, è incaricata di predisporre ed espletare le procedure necessarie per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo di persone, veicoli, merci e merci pericolose per la tratta Porto Torres – Isola dell'Asinara (Cala Reale) e viceversa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Il Presidente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/53
DEL 8.08.2019

Giovanna Medde

Christian Solinas